



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO, LA DISCIPLINA DEGLI ARREDI E DEGLI SPAZI
CON DEHORS STAGIONALI E/O CONTINUATIVI**

ARTICOLO 1

Principi

L'ottenimento del significativo privilegio di occupare continuativamente spazio pubblico per lo svolgimento di una attività privata comporta il dovere di contribuire anche formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche tipologiche riguardanti le attrezzature esterne e gli arredi da installare sul suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, per la costituzione di dehors di pertinenza di pubblico esercizio di somministrazione.
2. La composizione e le caratteristiche tipologiche sono disciplinate con riferimento a due ambiti territoriali come definiti al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3

Occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico da parte di soggetti privati

1. L'organizzazione delle attrezzature esterne e degli arredi di cui all'articolo 2 dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate degli edifici in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.
2. Le attrezzature esterne e gli arredi dovranno avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della autorizzazione/concessione d'uso del suolo pubblico o di uso pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole trasportabilità. Nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione a tutela della pubblica incolumità.
3. Nelle piazze, le occupazioni con arredi di pubblici esercizi di somministrazione dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali.
4. Al fine di non pregiudicare la percezione unitaria degli spazi urbani e degli edifici più

rappresentativi del Centro abitato sotto il profilo storico, monumentale e del paesaggio, e per non rischiare di occultare o limitare la vista degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche, sono ammesse esclusivamente soluzioni con la composizione delle attrezzature e degli arredi di cui al successivo articolo 5.

5. L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri enunciati nel "Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina della Tosap".

6. Sono fatte salve le disposizioni in materia edilizia e di sicurezza stradale.

ARTICOLO 4

Definizione

1. Per de hors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi.

2. Per de hors stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare (occupazione temporanea, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

3. Per de hors continuativo si intende la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo di un anno, con possibilità di rinnovo annuale mediante semplice richiesta e pagamento della tassa di occupazione, a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico (occupazione permanente ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

4. Per struttura di cortesia si intende la dotazione di sedute posta su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) ammissibile per laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto.

5. Per ambiti territoriali si intendono le parti del territorio comunale definite come:

a. "interne" all'ambito di addensamento storico rilevante, come cartograficamente delimitato dal PGT vigente

b. "esterne" all'ambito di addensamento storico rilevante, come cartograficamente delimitato dal PGT vigente

ARTICOLO 5

Composizione

1. Gli elementi costituenti un dehors tipo, di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sono classificati come di seguito indicato:

a. arredi di base: tavoli e sedute (sedie, poltrone, poltroncine, divanetti, dondoli, panche, sgabelli, poufs e simili);

Detti arredi mobili dovranno essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

La documentazione di progetto deve pertanto contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico-formale.

Gli elementi di arredo che costituiscono le sedute devono essere realizzati:

nell'ambito territoriale "interno" all'ambito di addensamento storico rilevante, con struttura portante in materiale, ligneo plastico o metallico, utilizzando preferibilmente tessuto, anche sintetico, non lucido, in tinta unita o a righe o decorato, per elementi accessori quali rivestimenti, cuscini ovvero per elementi costitutivi della seduta stessa (tipo seduta, schienale, bracciolo), tenendo conto delle indicazioni cromatiche, compositive e decorative che l'Amministrazione Comunale riterrà di dare. Sono altresì ammesse, preferibilmente nel centro storico e nei nuclei di antica formazione come definiti dal PGT, sedie in materiale ligneo o in acciaio di tonalità scura, anche senza impiego di tessuto.

Le sedute con struttura portante in plastica saranno ammesse esclusivamente se dotate di elementi accessori in tessuto.

Le sedute di cortesia per laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto saranno costituite esclusivamente da panche in materiale ligneo e/o metallico, anche senza impiego di tessuto.

nell'ambito territoriale "esterno" all'ambito di addensamento storico rilevante, con struttura portante in qualsivoglia materiale, ligneo, plastico o metallico, anche senza impiego di tessuto.

Le sedute di cortesia per laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto saranno costituite esclusivamente da panche in materiale ligneo e/o metallico o plastico, anche senza impiego di tessuto.

In tutto il territorio comunale, sulle sedute è ammessa l'eventuale apposizione dello stemma dell'esercizio. Non è ammessa la stampa di altre scritte, simboli e pubblicità.

Gli arredi di base non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.

b. attrezzature complementari di copertura e riparo;

In tutto il territorio comunale, devono essere costituiti da coperture in tessuto, anche sintetico, non lucido, in tinta unita o a spicchi o a righe o decorati, tenendo conto delle indicazioni cromatiche, compositive e decorative che l'Amministrazione Comunale riterrà di dare, montate su strutture portanti metalliche o lignee.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo.

Previa consultazione ed approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente.

c. attrezzature di delimitazione (verticale e orizzontale);

Le attrezzature di delimitazione verticale, cioè gli eventuali manufatti atti ad individuare gli spazi, autorizzati o dati in concessione rispetto al restante suolo, potranno essere costituiti da fioriere ovvero da pannelli modulari con struttura portante metallica e cristallo di sicurezza e/o policarbonato di sicurezza (di colore da coordinare con l'insieme degli altri elementi costituenti il dehors), di altezza massima non superiore a metri 1,50, misurata dal livello del suolo.

L'altezza complessiva delle fioriere, misurata dal livello del suolo, e comprensiva delle essenze ornamentali, scelte con cura tra le specie maggiormente resistenti agli agenti esterni, non potrà mai superare metri 1,50. Le fioriere dovranno essere preferibilmente di forma regolare e di materiale naturale; ogni altro materiale, ivi compresi gli elementi cementizi, dovrà comunque essere caratterizzato dalla possibilità di essere fornito in diverse textures superficiali e/o finiture cromatiche.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve sempre essere costituita da una sola fila di elementi organizzati in scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Le fioriere ovvero i pannelli di delimitazione potranno essere posati in modo continuo o in modo discontinuo.

Il titolare della autorizzazione o della concessione deve garantire il decoro delle attrezzature di delimitazione, attraverso la loro costante manutenzione, con particolare riguardo agli elementi vegetali posti nelle fioriere, anche durante i periodi di chiusura dell'esercizio.

E' ammessa l'apposizione del logo dell'esercizio purché di dimensione non superiore al 10% della superficie laterale totale occupata dalle attrezzature di delimitazione verticale

e di altezza non superiore a metri 1,00. Non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Comune (quali panchine, cestini, fioriere, paracarri, barriere, ecc.) non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Le pedane (delimitazioni orizzontali), intese quali pavimentazioni sopraelevate costituite da strutture modulari mobili, devono essere facilmente smontabili, con altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente. In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm 15, misurata dal livello del suolo, salvo casi particolari, e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Dovranno essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle attrezzature di delimitazione verticale. In generale, le pedane avranno preferibilmente superficie lignea o in pietra naturale o similare.

Nel Centro Storico sono invece ammesse esclusivamente pedane a superficie lignea.

Non sono ammesse delimitazioni orizzontali:

- sui marciapiedi;
- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi, colmando eventuali difformità con opportuni accorgimenti di arredo.

E' vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di aerazione e simili.

L'installazione di elementi riscaldatori mobili per il comfort degli utenti è ammessa purchè detti elementi siano omologati e a norma di legge, siano collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non arrechino intralcio o disturbo alla percorribilità pedonale.

ARTICOLO 6

Ubicazione e dimensioni

1. Tutte le occupazioni devono rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non devono essere di impedimento alla circolazione pedonale.

2. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio, salvo casi particolari legati allo stato dei luoghi. Dovrà essere sempre

lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica, uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a metri 1,50 ovvero non inferiore alla larghezza del marciapiede esistente, se di ampiezza maggiore a 1,20m.

3. La superficie da destinare a dehors, non potrà essere superiore alla superficie autorizzata al pubblico esercizio di somministrazione su sede fissa.

4. devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- nelle zone di rilevanza storica-ambientale , ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
- per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt 6,00;
- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 3,75;
- l'occupazione della carreggiata è ammessa nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e dal vigente codice della strada con la precisazione che comunque deve essere garantito il libero passaggio sul marciapiede esistente interposto tra l'esercizio commerciale e la struttura del dehor significando quanto segue:
 - se il marciapiede esistente è di larghezza superiore ai due metri potrà essere occupata la parte eccedente i 2 metri .
 - in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;

- la lunghezza massima del dehor deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà. Qualora il fronte dell'esercizio non consente la realizzazione di un dehor di adeguate dimensioni è ammessa la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà previo assenso delle adiacenti attività e/o del condominio e dell'Ufficio tecnico Comunale ;
- la superficie lorda occupata in pianta non può superare il limite massimo di mq. 36;
- l'altezza netta interna misurata dal piano pavimento all'intradosso della copertura non deve essere inferiore a mt 3,00 e l'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a metri 3,20;
- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza;
- la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2;
- sulla testata della struttura dei dehors a seconda del flusso di traffico interessato è obbligatorio apporre segnaletica verticale ed in particolare:
gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo;
- divieto di fermata lungo il filo esterno della delimitazione dell'area e per tutta la sua lunghezza da indicarsi con apposita segnaletica, munita di inizio e fine, da posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'occupazione. In tal caso sarà sufficiente utilizzare segnali di dimensioni piccole;
- l'illuminazione del dehor deve essere realizzata con lampade a risparmio energetico.

In generale, l'occupazione sarà valutata dall'Ufficio Tecnico comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione, in riferimento all'ambiente circostante ed alla tipologia proposta.

ARTICOLO 7

Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio di autorizzazione e di concessione di dehors e di strutture di cortesia

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti alimentari destinati al consumo diretto che intendano collocare rispettivamente un dehors stagionale o continuativo ovvero una struttura di cortesia su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) devono ottenere la preventiva autorizzazione o concessione, rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, con pareri vincolanti della Polizia Municipale. L'Ufficio Tecnico, si esprimerà in merito all'applicazione dei requisiti generali previsti dal presente Regolamento nonché alla coerenza tipologica e compositiva degli arredi e delle attrezzature, anche rispetto all'ambiente circostante, ed ai materiali e colori proposti.

2. Per l'ottenimento della autorizzazione o della concessione, occorre presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors e della struttura di cortesia. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore che rilascia l'atto autorizzativo stesso (autorizzazione o concessione). I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-diniego.

3. L'istanza, anche ai fini dell'espressione del parere dell'Ufficio Tecnico, deve obbligatoriamente essere corredata dalla seguente documentazione:

a. elaborato planimetrico nel quale siano opportunamente evidenziati:

- tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors o struttura di cortesia vengano ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
- gli elementi costituenti il dehors (arredi, attrezzature, altro) ovvero la struttura di cortesia (panche e cestini) e la relativa composizione, con quote adeguate, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;

b. relazione tecnica, con documentazione fotografica a colori (formato minimo cm. 9x12) frontale e laterale, del luogo dove il dehors ovvero la struttura di cortesia dovranno essere inseriti (anche su supporto informatico se esplicitamente richiesto in fase istruttoria) Per i dehors ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentato specifico

elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

c. campione del tessuto, per le sedute, ove previsto, e per l' eventuale copertura;

d. specificazioni relative a tutti gli arredi di base, alle attrezzature complementari di copertura e riparo, alle attrezzature di delimitazione orizzontale e verticale;

e. nulla osta della proprietà dell'edificio ovvero delle unità immobiliari prospettanti sull'area interessata dal posizionamento del dehors nonché dell'esercente di eventuale negozio adiacente, qualora:

- esclusivamente per dehors stagionale, l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- in generale, ed esclusivamente nelle isole pedonali, qualora sia ammissibile l'aderenza all'edificio;

f. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della T.O.S.A.P., come definita e quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 8

Proroga e/o rinnovo delle concessioni

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 30 giorni antecedenti la scadenza originaria.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ARTICOLO 9

Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
3. Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei dehors sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione sino e non oltre le ore 23,30. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per gli impianti ed apparecchi di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.
6. il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

ARTICOLO 10

Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti dehors ovvero strutture di cortesia, deve essere risarcito dal titolare del pubblico esercizio.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro elemento di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico (dato in concessione/autorizzazione) in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei deors ovvero delle strutture di cortesia devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'atto autorizzativo rilasciato per occupazione suolo pubblico con deors ovvero con strutture di cortesia non costituisce titolo per effettuare interventi sull'area verde occupata o per la potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere obbligatoriamente ed opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del deors ovvero della struttura di cortesia.

ARTICOLO 12

Sanzioni e misure ripristinatorie

1. La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n.267 s.m.i., secondo le modalità della Legge 24.11.1981 n.689.
2. Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

4. Sono fatti salvi:

- le eventuali altre sanzioni pecuniarie previste nel Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- le eventuali altre sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione e dai regolamenti in materia ambientale, igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia;
- l'eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, ed il conseguente ripristino dello stato di luoghi.

ARTICOLO 13

Sospensione e revoca di autorizzazione e di concessione

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione/autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico sanitarie;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.

3. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

4. La concessione/autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

b. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors ovvero a struttura di cortesia per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

6. I presupposti di fatto per l'applicazione di detti provvedimenti sono accertati dal soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione, anche su segnalazione degli organi di Polizia.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente Regolamento si applicheranno a tutte le istanze di autorizzazione e di concessione di cui all'articolo 7, presentate dopo la sua entrata in vigore.

2. Sono fatte salve le installazioni a carattere continuativo già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla loro naturale scadenza. Eventuali rinnovi o proroghe potranno essere autorizzati per un periodo massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Tutte le installazioni stagionali già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. In caso di inerzia, decorso il periodo transitorio, si applicheranno i provvedimenti di cui all'articolo 12.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, sono assimilati a "installazioni già autorizzate" ed a "dehors esistenti", i dehors oggetto di autorizzazione stagionale rilasciata nelle tre annualità precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie, al Regolamento di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità Pubblica, al Regolamento Edilizio nonché alle Norme Tecniche.

